

**DELIBERA N. 193/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE  
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS.  
177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 21 febbraio 2012, la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Canale 50 S.p.A. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 17 e 18 ottobre 2011;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 24 febbraio 2012 e notificato in data 29 febbraio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 per aver l’emittente Canale 50, relativamente ai programmi trasmessi nei giorni compresi tra le ore 13.00 del 17 ottobre 2011 e le ore 03.00 del 18 ottobre 2011, superato nettamente in 13 fasce orarie il limite di affollamento orario nei giorni 17 e 18 ottobre 2011;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 14 marzo 2012;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 23 marzo 2012, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, ritenendo di dover detrarre dal computo degli affollamenti pubblicitari alcuni eventi da considerare come televendite, spot di comunicazione istituzionale, autopromozioni;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, ritenendo di accogliere le giustificazioni dell’emittente unicamente con riferimento all’esclusione dal computo nell’affollamento pubblicitario degli spot relativi al digitale terrestre, riconoscendo la preminente natura di comunicazione di pubblica utilità del messaggio, e ritenendo invece non accoglibili le restanti giustificazioni della società considerando che gli eventi citati integrino fattispecie di spot pubblicitari, ha proposto a questa Autorità, in data 31 maggio 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei limiti di affollamento orario pari a euro 2.066,00, come risultante dal minimo edittale moltiplicato per i due giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari rilevati dal Co.re.com., al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, risultano comunque superare i limiti orari posti dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 26 luglio 2012, prot. n. 0039651, in merito alla richiesta di conferma dell'anagrafica inoltrata da questo ufficio da cui risulta che la sede legale della società Canale 50 S.p.a., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50, è sita in Pisa, alla via Giannessi snc – località Montacchiello;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Corecom Toscana con riferimento ai giorni di diffusione, ossia nei giorni 17 e 18 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: *«La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale 50 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 17 e 18 ottobre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto di poter accogliere le argomentazioni dell'emittente con riferimento all'esclusione dal computo dell'affollamento pubblicitario degli spot relativi al digitale terrestre, riconoscendone la natura di comunicazione istituzionale, e di alcune sovraimpressioni, in particolare dalle ore 13.14.41 alle ore 13.18.05 del 17 ottobre 2011 durante la trasmissione "Quelli del ballo e non solo", in quanto citazioni dei soggetti che partecipano alla realizzazione del programma;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00) corrispondente a una volta il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### **ORDINA**

alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannessi, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 193/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 193/12/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola